



Montagne360

La rivista del Club alpino italiano

gennaio 2017 € 3,90

Montagne360. Gennaio 2017, € 3,90. Rivista mensile del Club alpino italiano n. 52/2017. Poste Italiane Spa. sped. in abb. Post. - 45% art. 2 comma 20/b - legge 662/96 Filiale di Milano

METEO E VALANGHE

Come si fanno e si leggono le previsioni

ALPE DEVERO

Il paradiso delle ciaspole

LA CINETECA DEL CAI

Un inestimabile patrimonio sociale

ISSN 2280-7764





NAO[®] +

Pacchetto performance Bluetooth[®]:
visualizzare, personalizzare, superarsi!

Lampada frontale connessa, intelligente e ricaricabile.

Grazie all'applicazione mobile MyPetzl Light*, visualizzate in tempo reale l'autonomia, attivate un profilo d'illuminazione e regolate la potenza di NAO + durante l'attività. Utilizza le tecnologie REACTIVE LIGHTING e Bluetooth Smart per ottimizzare il consumo della batteria. Segnale rosso posteriore per evidenziare la propria presenza. 750 lumen. www.petzl.com

*   (NAO + è utilizzabile senza l'applicazione)



DICEMBRE 2016



In copertina:
mare di nuvole sulle
Prealpi bresciane.
Foto di Mario Vianelli.

SOMMARIO

- 01 EDITORIALE
- 06 News 360
- 10 Alpe Devero
il paradiso delle ciaspole
Cesare Re
- 18 SPECIALE METEO E VALANGHE
Leggere il tempo che fa
Luca Calzolari
- 20 Che tempo farà
Carlo Cacciamani
- 28 La forma delle nuvole
Luca Mercalli
- 36 Modelli di pericolo valanghe e
scorciatoie mentali [2]
Maurizio Lutzenberger
- 44 Sliding doors
Leonardo Sala
- 52 I bollettini neve e valanghe
Igor Chiambretti
- 58 In caso di scoperte
Henry De Santis
- 62 La Cineteca del CAI
Piero Carlesi

PORTFOLIO

- 66 L'altra faccia del cielo

RUBRICHE

- 74 Cronaca extraeuropea
- 76 Nuove ascensioni
- 78 Libri
- 82 GeoResQ

IN EVIDENZA



LA FORMA DELLE NUVOLE

- 28 Ammirate, e talvolta temute, le nuvole sono compagne inseparabili di chi frequenta la montagna. Dal Cumulus humilis all'Altostratus translucidus, uno sguardo sull'affascinante mondo che ci passa sopra la testa



20

CHE TEMPO FARÀ

Come si fanno e che attendibilità hanno oggi le previsioni meteorologiche

OGNI GIORNO LE NOTIZIE CAI
WWW.LOSCARPONE.CAI.IT
FACEBOOK 
TWITTER  FLICKR 

In caso di scoperte

Cosa dobbiamo fare se nel corso di un'escursione ci imbattiamo in un reperto? La normativa vigente e i corretti adempimenti per preservare quello che potrebbe essere un importante ritrovamento

di Henry De Santis*

Può capitare a chiunque di noi, in escursione in montagna o visitando grotte e caverne, di imbattersi fortuitamente in oggetti di interesse storico-archeologico giacenti sul terreno. Volendo corroborare quanto affermato con fatti di cronaca, anche relativamente recenti, balza subito alla memoria la scoperta di Ötzi, la “mummia del Similaun” rinvenuta casualmente da due escursionisti, oppure l'identificazione delle ossa di *Homo neanderthalensis* (il cosiddetto “Uomo di Altamura”), concrezionate nella grotta pugliese di Lamalunga, ad opera di alcuni speleologi.

I due esempi citati non sono casuali, infatti, ponendo l'attenzione sui contesti in cui sono avvenuti i ritrovamenti, un ghiacciaio e una grotta, è evidente come entrambi gli ambienti, estremamente conservativi, possono considerarsi come una sorta di archivi naturali.

In caso di scoperta, superata la sorpresa del momento, è fondamentale approcciarci con le istituzioni preposte alla tutela di questo settore, nei tempi giusti e con i modi più corretti, al fine di non pregiudicare la sicurezza di quanto ritrovato. Come vedremo, la tutela del nostro immenso patrimonio culturale parte da ciascuno di noi.

La principale fonte normativa che regola il settore è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato “Codice”) – approvato con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 – il cui testo completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mi.B.A.C.T., www.beniculturali.it).

Il provvedimento, tra le altre cose, tutela tutte le evidenze, mobili e immobili, che possiedano cospicui caratteri di interesse archeologico, storico-artistico, di bellezza naturale o di singolarità geologica.

Le categorie di beni tutelati sono molteplici, ma

all'escursionista basti sapere che vi sono comprese tutte «le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà», ovvero tutti gli oggetti di interesse archeologico/paleontologico (ad esempio vasellame, ossa e fossili di animali estinti, strumenti preistorici in pietra, sepolture, ecc.) e, comunque, tutto ciò di antico che proviene dal sottosuolo.

Anche le incisioni rupestri e i monumenti “megalitici” (cromlech, menhir, dolmen), pur essendo testimonianze raramente databili con sicurezza, sono da considerarsi d'interesse in quanto possibili manifestazioni di culti di epoca preistorica o di attività agro-silvo-pastorali di periodi successivi; pertanto, qualora non precedentemente conosciuti, è bene segnalarli lo stesso come di seguito descritto.

Chi pratica la speleologia deve tenere presente che le grotte sono state utilizzate, sia dall'uomo, sia dagli animali, come rifugio temporaneo o insediamento abitativo. Sono infatti numerosissimi i ritrovamenti di resti faunistici o di oggetti di cultura materiale (strumenti litici, vasellame, sepolture) avvenuti in ambiente ipogeo.

Prima di procedere con la descrizione degli adempimenti da porre in essere in caso di scoperte fortuite è bene precisare che le indagini archeologiche sono riservate allo Stato che le esegue avvalendosi degli organi periferici del Ministero (Soprintendenze) oppure affidando in concessione l'attività di ricerca a Università o altri enti scientifici altamente qualificati. L'esecuzione di ricerche archeologiche senza aver ottenuto la concessione è punita penalmente con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 310 a 3099 euro.

Fatta questa doverosa premessa, il Codice prevede che chiunque scopra fortuitamente beni di interesse culturale debba farne denuncia, entro 24 ore dalla scoperta, al Soprintendente competente per territorio oppure al Sindaco del comune entro cui ricade il sito, ovvero alle autorità di Pubblica



Resti di un cucciolo di orso rinvenuti nella Grotta della Bàsura a Toirano (SV).

Sicurezza, provvedendo a conservare temporaneamente quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di giacitura. L'omessa denuncia di scoperta è punita con la stessa pena di chi esegue ricerche clandestine.

È bene chiarire che per scoperta fortuita va inteso un ritrovamento effettuato senza aver scavato o modificato lo stato del terreno, come una scoperta a seguito di frana, dilavamento causato da agenti atmosferici, scavi di animali, esplorazione di grotte o circostanze analoghe.

La tempestività della segnalazione, al di là dell'obbligo di legge, è di estrema importanza per la salvaguardia di ciò che si è rinvenuto poiché, quanto prima, il personale specializzato addetto alla tutela potrà recarsi sul posto e mettere in sicurezza l'oggetto.

La procedura migliore da attuarsi è quella di informare subito la Soprintendenza competente, inizialmente via telefono e, successivamente, formalizzare la segnalazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R (i contatti di tutti gli organi periferici del Ministero sono reperibili sul sito internet www.beniculturali.it, mentre le Regioni Sicilia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige possiedono Soprintendenze autonome a livello regionale o provinciale).

Qualora, per forza maggiore, ciò non fosse possibile, potranno essere intrapresi contatti con la Guardia di Finanza, i Carabinieri (che possiedono, a livello nazionale, i Nuclei Tutela Patrimonio Culturale) o altra forza di Polizia, spiegando quanto accaduto ed attendendo istruzioni in merito.



È opportuno, in fase di redazione della segnalazione, qualificarsi con recapiti e dati personali completi, descrivere brevemente tempistiche e fasi della scoperta e segnalare l'esatta posizione del sito, marcandolo sulla carta topografica, evincendone le coordinate geografiche mediante ricevitore GPS, qualora posseduto. Possono essere di utile supporto eventuali riprese video o fotografie, schizzi e rilievi speleologici nel caso di ambienti ipogei.

È inoltre buona prassi, ai fini della salvaguardia di quanto rinvenuto, non divulgare pubblicamente la scoperta senza aver prima concordato l'eventuale diffusione di notizie con il funzionario competente.

Il Codice prevede anche che lo scopritore, in caso di assoluta e motivata necessità, possa asportare l'oggetto al fine di garantirne la tutela e l'incolumità. Tuttavia è molto importante richiedere il consenso alla Soprintendenza prima di rimuovere qualsiasi cosa poiché tale azione può modificare permanentemente un contesto archeologico. Nel caso di un reperto intrasportabile varranno gli stessi obblighi di comunicazione ma, in tal caso, saranno le Autorità ministeriali, avvalendosi della forza pubblica, a provvedere alla messa in sicurezza della zona.

Tutti i beni tutelati dal Codice, da chiunque e in

qualunque modo vengano ritrovati, appartengono allo Stato e il loro impossessamento illecito è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

In caso di ritrovamenti di elevato valore scientifico, il Ministero può corrispondere allo scopritore un premio non superiore a un quarto del valore dei beni, che generalmente consiste in una somma di denaro. Nessun premio spetta a colui che si sia introdotto abusivamente nel fondo altrui.

Spostandoci verso l'arco alpino, tra le cose che possono essere riportate alla luce in conseguenza degli agenti atmosferici o dei movimenti dei ghiacciai, sono comprese le vestigia risalenti al primo conflitto mondiale: salme di caduti, residui, opere di fortificazione, oggetti e iscrizioni di vita quotidiana.

Una legge relativamente recente (Legge 7 marzo 2001, n. 78), complementare al Codice dei Beni Culturali, pone sotto tutela il «patrimonio storico della Prima guerra mondiale» catalogando quali evidenze da proteggere e valorizzare fortificazioni, trincee, camminamenti, lapidi, cippi, iscrizioni, cimeli e oggetti personali che abbiano particolari caratteristiche di rarità o rilevanza storica. È inoltre appositamente istituito per l'attuazione degli scopi predetti, presso la Direzione

Sopra: alcune incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie (versante francese delle Alpi Marittime) attribuite all'età dei Metalli.



A sinistra: vaschette collegate da canaletto scolpite sul Ciappo delle Conche, sito di arte rupestre dell'entroterra di Finale Ligure (SV) dichiarato "monumento di interesse culturale". A destra: incisioni di probabile epoca post-medievale praticate sulle pareti di una grotta presso Toirano (SV).



Generale Belle Arti e Paesaggio del Mi.B.A.C.T., il Comitato Speciale per la Tutela del Patrimonio Storico della Prima guerra mondiale.

La predetta Legge n. 78 dispone che chiunque rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale, di notevole valore storico o documentario, debba farne denuncia, entro sessanta giorni, al sindaco del comune entro cui ricade il sito di ritrovamento, pena una sanzione amministrativa da 258 a 512 euro. In questi casi la stessa segnalazione va indirizzata anche alla Soprintendenza.

La conoscenza di questa norma dovrebbe essere patrimonio di chiunque frequenti le montagne interessate dal conflitto poiché è abbastanza facile, anche ai nostri giorni, rinvenire oggetti delle predette tipologie.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che alcuni materiali d'armamento possono essere ancora oggi molto pericolosi e non sono rari i casi di recuperanti feriti o deceduti tentando di rimuovere o smontare ordigni inesplosi. Giova ricordare anche la possibile presenza di munizionamento caricato con gas tossici o vescicanti, tipo iprite, che sottoposto a 100 anni di corrosione da parte degli agenti atmosferici può far fuoriuscire il pericoloso contenuto con evidenti rischi.

Tutti questi materiali sono sottoposti alle disposizioni della Legge n. 110 del 18 aprile 1975, relativa al controllo delle armi, che impone allo scopritore di armi, munizioni ed esplosivi l'immediata denuncia al più vicino commissariato di Pubblica Sicurezza o caserma dell'Arma dei Carabinieri.

In conclusione, preme far notare come da piccole segnalazioni possano nascere notevoli investigazioni scientifiche come, peraltro, recentemente avvenuto nel Ponente ligure presso la Grotta Veirana – importante sito del paleolitico medio e superiore affidato in concessione di ricerca al prof. Fabio Negrino dell'Università di Genova – il cui scavo è diretta conseguenza di reiterati ritrovamenti superficiali di strumenti in selce. Questo ulteriore esempio dimostra come la protezione del patrimonio culturale possa e debba partire da ciascuno di noi, collaborando e interagendo con le Soprintendenze e gli altri organi preposti senza timori o pregiudizi, poiché gli effetti di un'omessa segnalazione possono consistere sia nella perdita di importanti contesti archeologici, sia nell'ennesima mancata occasione di valorizzare il territorio in cui si vive.

***Archeologo, speleologo, Ispettore Onorario del Mi.B.A.C.T. per la Tutela delle Antichità**